



COMUNE DI RIVE

Provincia di Vercelli

* * *

ORIGINALE

DECRETO N. 8 DEL 16/07/2024

OGGETTO: Nomina dei Responsabili dei Servizi comunali.

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/05/2012;

Considerato che l'art. 7 di tale Regolamento individua ventuno servizi in cui è articolato l'unico ambito operativo della struttura organizzativa comunale;

Considerato che l'art. 8 del medesimo Regolamento individua le forme di gestione associata e gli uffici comuni costituiti con altri enti locali per l'esercizio delle relative funzioni gestionali;

Considerato che, in virtù di apposito atto convenzionale debitamente approvato, i servizi afferenti alle funzioni di edilizia privata, urbanistica e catasto sono gestiti in forma associata tramite l'Ufficio comune dell'edilizia, dell'urbanistica e del catasto costituito con i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana, Rive, Ronsecco e Sali Vercellese;

Dato atto quindi che tra i servizi previsti dal Regolamento di organizzazione non devono essere considerati quelli di "urbanistica" e di "edilizia pubblica e privata", in quanto assorbiti nell'ufficio comune sopra indicato, per cui residuano diciannove servizi che costituiscono la struttura comunale in forma non associata;

Visti gli artt. 50, comma 10, 97, comma 4, lett. d), 107, 109, comma 2 e 110, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visti gli articoli da 16 a 21 del C.C.N.L. del Comparto Autonomie Locali stipulato il 16/11/2022, in materia di funzionari con elevata qualificazione;

Visto l'art. 18 del CCNL 2019-2021 che prevede che gli incarichi di elevata qualificazione, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Visto l'art. 19 del medesimo CCNL 2019-2021 che dispone che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale sono individuate in base all'ordinamento organizzativo dell'ente;

Visto il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Considerato che l'art. 9, commi 2 e 3, e gli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/05/2012, disciplinano il conferimento degli incarichi di responsabilità dei servizi in cui è articolata la struttura comunale;

Visto l'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla possibilità di attribuire compiti gestionali agli amministratori dei Comuni di popolazione inferiore a 5000 abitanti, quale è il caso del Comune di Rive;

Richiamato in particolare l'art. 10, comma 3, del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30/05/2012 che recita: *“Secondo quanto consentito ai Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Sindaco può altresì, con proprio decreto, riservare a se stesso, ovvero attribuire ad altro componente della Giunta Comunale, la responsabilità di uno o più servizi, con l'assunzione dei relativi poteri gestionali, in deroga a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L.”*;

Preso atto che l'articolo 18, commi 1, 2 e 3, del CCNL 2019-2021, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 16/11/2022, dispone che:

“1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”;

Dato atto che l'art. 19 del medesimo CCNL 2019-2021 prevede che:

“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.

Dato atto poi che in data 8-9 giugno 2024 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per l'elezione dei componenti del Consiglio Comunale;

Dato atto che gli incarichi di elevata qualificazione attribuiti nel corso del precedente mandato amministrativo 2019-2024 sono stati conferiti fino al termine del proprio mandato elettorale e sono

pertanto a oggi scaduti, fatto salvo il regime di *prorogatio* per un massimo di quarantacinque giorni come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994;

Ritenuto che si debba pertanto comunque procedere, con unico atto, alla nuova nomina dei responsabili dei servizi comunali;

Dato ancora atto che in considerazione della ridotta struttura organizzativa dell'Ente, è ordinariamente affidata alla responsabilità della medesima persona fisica una pluralità di incarichi di responsabilità, relativi a più strutture organizzative;

Ritenuto quindi di attribuire formalmente le seguenti posizioni di responsabilità di elevata qualificazione, ai soggetti di seguito indicati e in corrispondenza con i diciannove servizi disciplinati a livello regolamentare, con rilevanza ai fini della commisurazione dell'indennità di posizione, ove spettante, ai sensi del relativo sistema di graduazione delle posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 4 giugno 2019:

Responsabilità di servizio EQ n. 1: Domenica CAGLIANO – funzionario amministrativo-contabile (ex cat. “D”) e dipendente di ruolo del presente Comune.

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva, statistica	Domenica Cagliano
2	Servizi culturali, sportivi, turistici e tempo libero	Domenica Cagliano
3	Servizi scolastici	Domenica Cagliano
4	Servizi cimiteriali	Domenica Cagliano
5	Servizi socio-assistenziali	Domenica Cagliano
6	Servizio sportello al cittadino	Domenica Cagliano
7	Servizio finanziario	Domenica Cagliano
8	Servizio tributario	Domenica Cagliano
9	Servizio sportello al cittadino	Domenica Cagliano

Responsabilità di servizio EQ n. 2: ing. Andrea MANACHINO – Sindaco, responsabile di servizio ex art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio affari generali	Andrea Manachino
2	Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio	Andrea Manachino
3	Servizio viabilità e circolazione stradale	Andrea Manachino
4	Servizio protezione civile	Andrea Manachino
5	Servizio tutela ambientale	Andrea Manachino
6	S.U.A.P.	Andrea Manachino
7	Servizio di polizia locale	Andrea Manachino

Responsabilità di servizio EQ n. 3: dott. Stefano PRETARI – Segretario Comunale, ex art. 97, comma 4, lettera d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio gestione personale	Stefano Pretari
2	Servizio controllo di gestione	Stefano Pretari
3	Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni	Stefano Pretari

Dato atto che il Responsabile dell'Ufficio comune dell'urbanistica, dell'edilizia e del catasto convenzionalmente costituito tra i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana, Rive, Ronsecco e Sali Vercellese è stato nominato con decreto sindacale del Sindaco di Ronsecco n. 7 del 09/07/2024 nella persona dell'arch. Maurizio CHIOCCETTI, e che tale ufficio svolge le funzioni gestionali di competenza di questo Ente che il Regolamento di organizzazione attribuisce ai servizi di « edilizia pubblica e privata » e di « urbanistica », per cui non vi è luogo a nominare il Responsabile di tali servizi;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/06/2019, in applicazione del sistema di graduazione delle posizioni organizzative approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/05/2019, sono state approvate le schede di ponderazione dei diciannove servizi di cui è composta la struttura organizzativa comunale, i quali sono stati conseguentemente classificati in una fascia dalla « 1 » alla « 5 » secondo la tabella finale in appendice 1 allo stesso sistema;

Dato atto che la classificazione in fasce di strutture organizzative complesse, vale a dire composte da più servizi, ai fini della quantificazione dell'indennità di posizione da attribuire ai relativi titolari in quanto applicabile, deve avvenire utilizzando la tabella in appendice 2 allo stesso sistema di graduazione sopra menzionato;

Dato atto che così operando la posizione EQ n. 1 si classifica in quarta fascia, le posizioni EQ nn. 2 e 3 si classificano in terza fascia, mentre la posizione EQ dell'Ufficio comune dell'urbanistica, dell'edilizia e del catasto convenzionalmente costituito tra i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana, Rive, Ronsecco e Sali Vercellese, per quanto concerne i compiti afferenti alle competenze di questo Ente, si classifica anch'essa in terza fascia;

Dato atto che la tabella in appendice 3 al sistema di graduazione menzionato prevede che a una posizione di responsabilità di quarta fascia corrisponda l'attribuzione, per un dipendente ex cat. « D » del previgente CCNL a tempo pieno, di un'indennità di posizione di € 5.600,00 lordi annui;

Ritenuto quindi che l'indennità di posizione attribuita alla Posizione EQ n. 1 debba essere quantificata in € 5.600,00 lordi annui, corrispondenti a un impegno a tempo pieno del relativo Responsabile, al collocamento della posizione medesima nella quarta fascia di cui alla tabella in appendice 3 del sistema di graduazione degli incarichi di posizione EQ e all'inquadramento nella ex cat. "D" del precedente CCNL di comparto;

Dato atto che le Posizioni Organizzative n. 2 e n. 3 devono essere collocate nella terza fascia di cui alla tabella in appendice 3 del sistema di graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, ma che il sistema di quantificazione dell'indennità di posizione non trova applicazione nei confronti del Segretario Comunale in ragione del diverso regime contrattuale vigente, né nei confronti del Sindaco che assume detto incarico in forza della previsione normativa di cui all'art. 53, comma 23, vigente Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuto che l'attribuzione di incarichi di responsabilità e della qualifica di "Datore di Lavoro" al Segretario Comunale non implica necessariamente la corresponsione di alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione già spettante ai sensi del vigente C.C.N.L. di categoria;

Dato atto che la posizione di responsabilità dell'Ufficio comune dell'urbanistica, dell'edilizia e del catasto convenzionalmente costituito tra i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana, Rive, Ronsecco e Sali Vercellese, per quanto concerne i compiti afferenti alle competenze di questo Ente, deve essere collocata nella quarta fascia di cui alla tabella in appendice 3 del sistema di graduazione degli incarichi di posizione organizzativa, ma che il sistema di quantificazione dell'indennità di posizione non trova applicazione nei confronti del titolare dell'ufficio, individuato ex art. 110 T.U.E.L., in ragione del diverso regime normativo vigente;

Dato atto che le attività amministrative dei responsabili dei servizi con elevata qualificazione, stante l'individuazione dei nominativi responsabili, operano in sostanziale continuità con il periodo precedente alle consultazioni elettorali;

DECRETA

- 1) Di attribuire le seguenti posizioni di responsabilità di elevata qualificazione ai seguenti soggetti:

Responsabilità di servizio EQ n. 1: Domenica CAGLIANO – funzionario amministrativo-contabile (ex cat. "D") e dipendente di ruolo del presente Comune.

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva, statistica	Domenica Cagliano
2	Servizi culturali, sportivi, turistici e tempo libero	Domenica Cagliano
3	Servizi scolastici	Domenica Cagliano
4	Servizi cimiteriali	Domenica Cagliano
5	Servizi socio-assistenziali	Domenica Cagliano
6	Servizio sportello al cittadino	Domenica Cagliano
7	Servizio finanziario	Domenica Cagliano
8	Servizio tributario	Domenica Cagliano

Responsabilità di servizio EQ n. 2: ing. Andrea MANACHINO – Sindaco, responsabile di servizio ex art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio affari generali	Andrea Manachino
2	Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio	Andrea Manachino
3	Servizio viabilità e circolazione stradale	Andrea Manachino
4	Servizio protezione civile	Andrea Manachino
5	Servizio tutela ambientale	Andrea Manachino
6	S.U.A.P.	Andrea Manachino
7	Servizio di polizia locale	Andrea Manachino

Responsabilità di servizio EQ n. 3: dott. Stefano PRETARI – Segretario Comunale, ex art. 97, comma 4, lettera d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio gestione personale	Stefano Pretari
2	Servizio affari generali	Stefano Pretari
3	Servizio controllo di gestione	Stefano Pretari
4	Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni	Stefano Pretari

- 2) Di dare atto che l'attribuzione degli incarichi di responsabilità sopra indicati, in applicazione dell'analisi finalizzata alla graduazione delle posizioni organizzative approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14/06/2019 ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali e in applicazione del sistema di graduazione approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/05/2019, comporta la corresponsione di una indennità di posizione, commisurata entro i limiti di cui all'art. 17, comma 2, del CCNL 2019-2021, pari a € 5.600,00 lordi annui per tredici mensilità, dando atto che tale somma trova copertura nel bilancio di esercizio 2019-2021, esecutivo ai sensi di legge;
- 3) Di dare atto che l'attribuzione degli incarichi di responsabilità attribuiti al Sindaco ex lege n. 388/2000 comunale non comporta alcun onere finanziario, economico o patrimoniale a carico del bilancio comunale;
- 4) Di dare atto che al Segretario Comunale dott. Stefano PRETARI, in quanto Responsabile del Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, è attribuita la qualifica di Datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 5) Di dare atto che per l'attribuzione di incarichi di responsabilità e della qualifica di "Datore di Lavoro" al Segretario Comunale non viene corrisposta da questo Comune alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione già spettante ai sensi del vigente C.C.N.L. di categoria;
- 6) Di dare atto che il Responsabile dell'Ufficio comune dell'urbanistica, dell'edilizia e del catasto convenzionalmente costituito tra i Comuni di Asigliano Vercellese, Desana, Rive, Ronsecco e Sali Vercellese è stato nominato con decreto del Sindaco di Ronsecco n. 7 del 09/07/2024 nella persona dell'arch. Maurizio CHIOCCHETTI, e che tale ufficio svolge le funzioni gestionali di competenza di questo Ente che il Regolamento di organizzazione attribuisce ai servizi di « edilizia pubblica e privata » e di « urbanistica », per cui non vi è luogo a nominare il Responsabile di tali servizi;
- 7) Di dare atto che il compenso riconosciuto all'Arch. Maurizio CHIOCCHETTI nel relativo atto di nomina e nel successivo contratto, sulla base di quanto previsto dall'art. 110 T.U.E.L., è già stato quantificato in misura omnicomprensiva e che pertanto al medesimo non si applica il sistema di quantificazione dell'indennità di posizione invece utilizzata per i dipendenti di ruolo;
- 8) Di stabilire la durata degli incarichi di cui ai punti nn. 1, 3 e 5 in tre anni decorrenti dalla data odierna, salva revoca o nuova e diversa determinazione;

- 9) Di comunicare il presente decreto alla Giunta, nonché al Segretario Comunale e a tutti i dipendenti del Comune per debita conoscenza.
- 10) Di avere preventivamente acquisito la disponibilità dei relativi incaricati a svolgere i conseguenti ruoli di responsabilità EQ;
- 11) Di dare atto che stante la sostanziale stabilità delle nomine dei responsabili dei servizi con elevata qualificazione, le attività amministrative operano in continuità con il periodo precedente alle consultazioni elettorali;
- 12) Di far affiggere il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune di Asigliano Vercellese, per pubblica conoscenza, per il termine di 15 giorni.

Rive, 16/07/2024

IL SINDACO
Ing. Andrea MANACHINO
(firmato digitalmente)